I portafogli finanziari nelle società: opportunità, rischi e fiscalità

Profili fiscali e contabili

16 APRILE 2026

LUCA MALFATTI

OIC 14	→	DISPONIBILITA' LIQUIDE
OIC 20	→	TITOLI DI DEBITO
OIC 21	→	PARTECIPAZIONI

OIC 14 → **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

- L'articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'**attivo circolante** C IV "*Disponibilità liquide*", nelle seguenti voci:
  1) depositi bancari e postali;
  2) assegni;
  3) denaro e valori in cassa.

- Le disponibilità liquide **vincolate** sono iscritte tra i crediti dell'**attivo circolante** o dell'**attivo immobilizzato**, a seconda delle **caratteristiche del vincolo**.

- La **compensazione** tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca **non è ammessa**, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.

OIC 14 → **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

- Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica: a) **la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo** e b) i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

OIC 20 → **TITOLI DI DEBITO**

- I titoli di debito sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità **senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi**. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

- I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a **tasso fisso**) o determinabili (come nel caso degli interessi a **tasso variabile**).

OIC 20 → **TITOLI DI DEBITO**

- I titoli di debito sono esposti nello stato patrimoniale nell'**attivo immobilizzato o nell'attivo circolante**. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile è la seguente:
  - ❑ per i titoli immobilizzati: BIII3) "altri titoli";
  - ❑ per i titoli non immobilizzati: CIII6) "altri titoli".

- La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla **destinazione del titolo**. I titoli destinati a **permanere durevolmente** nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, **la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo**

OIC 20 → **TITOLI DI DEBITO**

- I titoli di debito sono **rilevati in bilancio** quando avviene la consegna del titolo e sono iscritti al **costo di acquisto**

- In merito alla **rilevazione successiva** occorre distinguere tra:
  - Titoli immobilizzati: sono iscritti al costo, a meno di perdite durevoli di valore (la perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto). La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni".

  - Titoli non immobilizzati: al minor valore fra il costo e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

OIC 20 → **TITOLI DI DEBITO**

- In entrambi i casi è ammessa la «ripresa di valore» fino a concorrenza del costo.

- In circostanze presumibilmente rare, i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo; nel senso che un titolo, inizialmente iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie non immobilizzate, in un esercizio successivo può essere successivamente destinato a un investimento durevole e quindi riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate. **Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.**

OIC 21 → **PARTECIPAZIONI**

- Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle **immobilizzazioni o nell'attivo circolante**.

- La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le **partecipazioni immobilizzate** è la seguente: BIII) Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d.bis) altre imprese

- La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le **partecipazioni iscritte nell'attivo circolante** è la seguente: CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3.bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni.

OIC 21 → **PARTECIPAZIONI**

- La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla **destinazione della partecipazione**. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante.

- Le partecipazioni sono **inizialmente** iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.

OIC 21 → **PARTECIPAZIONI**

- In merito alla rilevazione successiva occorre distinguere tra:
  - ❑ Partecipazioni iscritte nell'**attivo immobilizzato**: sono iscritte al costo, a meno di perdite durevoli di valore
  - ❑ Partecipazioni iscritte nell'**attivo circolante**: al minor valore fra il costo e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
- In entrambi i casi è ammessa la «ripresa di valore» fino a concorrenza del costo.

OIC 21 → **PARTECIPAZIONI**

- Il trasferimento delle partecipazioni da un comparto ad un altro è ammesso e viene rilevato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza

- I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante

ASPETTI FISCALI

- Non basta allestire un **robusto e diversificato portafoglio** per mantenere o accrescere il proprio tenore di vita negli anni. Altrettanto importante è sapere che il **patrimonio detenuto e tutto il denaro guadagnato**, sotto forma di **interessi, dividendi o plusvalenze** derivate dalla vendita di investimenti, è **tassato** alla fonte o tramite la dichiarazione dei redditi

- Per quanto riguarda i redditi finanziari, l'**aliquota fiscale ordinaria è del 26%**: gli interessi attivi dei conti correnti e dei conti deposito e vincolati, i guadagni di azioni, obbligazioni societarie, fondi, SICAV, ETF, ETC e certificati se contenenti o aventi come sottostanti tali strumenti, pagano l'imposta del 26%. Per **alcuni strumenti l'imposta applicata è del 12,5%**: rientrano in questa categoria i titoli di stato italiani e della zona euro e i governativi di paesi appartenenti alla white list e i titoli emessi da enti sovranazionali.

ASPETTI FISCALI

- Rientrano nell'ambito dei **redditi di capitale** le cedole distribuite da obbligazioni, fondi o ETF, i dividendi pagati da azioni, gli interessi attivi sul conto corrente.

- Nella categoria dei **redditi diversi** rientra invece la differenza positiva che deriva dalla vendita di azioni, obbligazioni, certificati, opzioni; se tale differenza è negativa costituisce una minusvalenza, in questo caso rientrano anche i fondi/sicav ed ETF che hanno la peculiarità di avere una differente qualificazione dei redditi a seconda si tratti di differenziali positivi (redditi di capitale) ovvero differenziali negativi (redditi diversi).

ASPETTI FISCALI

Redditi da capitale	Redditi diversi
Cedole / dividendi ETF e fondi	Plusvalenze azioni
Cedole obbligazionarie	Plusvalenze obbligazioni
Cedole incondizionate certificati	Plusvalenze certificati
Dividendi azionari	Cedole condizionate certificati
Plusvalenze ETF e fondi	Minusvalenze azioni
	Minusvalenze obbligazioni
	Minusvalenze ETF e fondi
	Minusvalenze certificati
	Minusvalenze e plusvalenze ETC

ASPETTI FISCALI

- Gli investimenti finanziari che vengono venduti in perdita e che generano una minusvalenza rientrano nell'ambito dei redditi diversi e generano un credito fiscale compensabile con altri redditi diversi.

- Ai fini di un'ottimizzazione fiscale del portafoglio, è molto importante conoscere le differenze tra i tre differenti regimi fiscali che ogni investitore può scegliere: quello dichiarativo, quello amministrato e quello gestito:

  - Nel **regime fiscale dichiarativo** l'investitore ha il dovere di riportare nella propria dichiarazione dei redditi annuale tutte le plusvalenze e i proventi di natura finanziaria che ha registrato l'anno precedente

  - Nel **regime amministrato**, tutti gli oneri di rendicontazione con l'Agenzia delle Entrate sono a carico dell'intermediario (banca, SIM). L'istituto calcolerà, per tutte le attività finanziarie presenti nel dossier titoli, l'imposta corretta e verserà le somme dovute al fisco

ASPETTI FISCALI

- Anche nel **regime fiscale gestito** l'intermediario svolge il ruolo di sostituto d'imposta, liberando l'investitore dagli impegni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e dei versamenti al fisco. Ma è anche l'unico regime che permette di compensare le plusvalenze e le minusvalenze per quanto riguarda la compravendita di quote di fondi o ETF.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos